



COMUNE DI DUEVILLE

(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/11/2013)

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Accesso al servizio di assistenza socio-economica

Art. 4 - Valutazione del bisogno socio-economico

CAPO II

INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

Art. 5 - Tipologia degli interventi socio-economici

Art. 6 - Contributi economici continuativi

Art. 7 - Contributi economici straordinari

Art. 8 - Contributi economici straordinari finalizzati

1. Contributi per emergenza abitativa

2. Contributi per eventi luttuosi

Art. 9 - Contributi economici per il pagamento di rette in strutture residenziali

Art. 10 - Contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Art. 11 – Servizio di assistenza domiciliare

Art. 12 – Servizio pasti a domicilio

Art. 13 – Telecontrollo e telesoccorso

Art. 14 – Minori: sostegno socio-educativo

Art. 15 – Minori: accoglienza in strutture residenziali

CAPO III

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 16 – Modalità di concessione degli interventi socio-economici

Art. 17 – Istruttoria

Art. 18 – Domanda di interventi socio-economici

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 – Verifiche e controlli

Art. 20 – Aggiornamento degli importi

Art. 21 – Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto del Comune di Dueville e nei limiti delle risorse assegnate, l'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica a favore di persone e famiglie in stato di bisogno.

L'assistenza economica è uno strumento che intende favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.

La concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento nell'ambito e nel rispetto della legge n. 328/2000, "Legge quadro in materia di assistenza".

Non sono disciplinati dal presente regolamento tutti i contributi la cui istruttoria od erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari degli interventi economici di assistenza sociale le persone e le famiglie residenti nel Comune di Dueville da almeno 5 anni continuativi alla data di presentazione della domanda che versano in stato di bisogno socio-economico, così come individuato nel successivo art. 4, fatta salva la valutazione di eventuali situazioni di emergenza e gravità che saranno oggetto di specifica istruttoria.

Oltre a quanto previsto al comma precedente, gli stranieri extracomunitari devono essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla normativa vigente, oppure di istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, del titolo di soggiorno scaduto.

I cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari) non devono essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Gli interventi economici a favore di persone in stato di bisogno ed inserite in strutture residenziali possono essere assicurati alle sole persone residenti nel Comune di Dueville prima dell'ingresso in struttura, con le modalità previste dall'art. 6 della Legge n. 328/2000 e dalla normativa regionale.

Art. 3 - Accesso al servizio di assistenza socio-economica

Per accedere al servizio di assistenza socio-economica è necessario che:

- a) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari o, comunque, titolari di altro diritto reale su beni immobili, oltre all'abitazione di residenza e relative pertinenze, e/o di beni mobili di particolare valore non strettamente necessari alla normale vita di lavoro e di relazione;
- b) non vi siano persone tenute agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, in grado di garantire il mantenimento.

Gli interventi assistenziali di natura socio-economica vengono, pertanto, riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.

Gli interventi economici di assistenza sociale sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al servizio di assistenza economica sono fornite, attraverso il servizio sociale comunale, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti nel territorio.

Le persone svantaggiate, invalide e/o disabili si devono necessariamente rivolgere ai competenti servizi dell'U.L.SS. n. 6.

Le persone in età lavorativa e in particolare i nuclei familiari monoreddito sono indirizzati alle agenzie per l'impiego ed ai servizi di supporto destinati allo scopo.

Gli interessati al servizio di assistenza socio-economica sono chiamati ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per poter beneficiare di eventuali contributi economici assistenziali comunali.

Il servizio sociale potrà promuovere il ricorso all'istituto dell'Amministratore di sostegno, così come previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, per le persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Gli interventi economici per inserimenti in strutture residenziali possono, di norma, essere erogati solo su specifica indicazione dei competenti servizi dell'U.L.SS., quando risulta insufficiente il complesso dei servizi previsti per la domiciliarità rispetto al bisogno accertato.

I dati relativi alla casistica vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con la normativa sulla privacy.

Art. 4 - Valutazione del bisogno socio-economico

La valutazione del bisogno socio-economico della persona o della famiglia tiene conto delle risorse della rete familiare e sociale nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, anche ai fini della quantificazione degli interventi economici.

Per determinare il bisogno socio-economico viene utilizzato il parametro denominato reddito "minimo vitale".

Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali dell'alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona, ed è calcolato su una quota base pari alla pensione minima mensile per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S., e che viene rivalutata ogni anno.

Il reddito minimo vitale della persona sola è calcolata sull'importo mensile della pensione minima INPS maggiorata del 20%.

A tale cifra vanno eventualmente aggiunti:

- il canone di locazione/mutuo nel suo reale ammontare, ma comunque in misura non superiore al valore stabilito annualmente dalla Giunta comunale;
- le spese di riscaldamento per un importo massimo stabilito annualmente dalla Giunta comunale (se la domanda di contributo viene presentata nel periodo dal mese di novembre ad aprile).

Il reddito minimo vitale del nucleo familiare è calcolato sommando:

- a) per il capo famiglia la quota base pari alla pensione minima INPS per i lavoratori;
- b) per il secondo componente il 70% della quota base pari alla pensione minima INPS per i lavoratori;
- c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base pari alla pensione minima INPS per i lavoratori.

A tale cifra vanno eventualmente aggiunti:

- il canone di locazione/mutuo nel suo reale ammontare, ma comunque in misura non superiore al valore stabilito annualmente dalla Giunta comunale;
- le spese per utenze domestiche per un importo mensile forfettario stabilito annualmente dalla Giunta comunale in maniera differenziata per i nuclei familiari composti da una sola persona e per i nuclei familiari composti da più persone.

Per i familiari presenti nello stato famiglia, diversi dal capofamiglia e dal coniuge, che hanno figli a carico, viene sommata una quota base pari alla pensione minima INPS.

Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti il nucleo familiare.

In casi eccezionali, debitamente documentati e previa istruttoria dell'assistente sociale, la valutazione del bisogno socio-economico della persona o della famiglia potrà essere effettuata utilizzando come parametro il reddito attuale e netto del richiedente l'intervento.

CAPO II

INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

Art. 5 - Tipologia degli interventi socio-economici

Per poter accedere ai contributi economici il richiedente deve rientrare nel parametro definito "minimo vitale", individuato ai sensi del precedente art. 4, e i benefici sono assegnati in base ai risultati dell'istruttoria e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente.

Gli interventi socio-economici, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà in relazione alle altre risorse attivabili ed offerte dal sistema integrato dei servizi e dalle organizzazioni di volontariato, si distinguono in:

- Contributi economici continuativi
- Contributi economici straordinari
- Contributi economici straordinari finalizzati:
 - 1. Contributi per emergenza abitativa
 - 2. Contributi per eventi luttuosi
- Contributi economici per il pagamento di rette in strutture residenziali
- Contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
- Servizio di assistenza domiciliare
- Servizio pasti a domicilio
- Telecontrollo e telesoccorso
- Minori: sostegno socio-educativo
- Minori: accoglienza in strutture residenziali

Art. 6 - Contributi economici continuativi

L'intervento economico continuativo consiste nell'erogazione di un contributo mensile necessario per far fronte alle minime esigenze vitali, quale misura di contrasto alla povertà.

Il soggetto richiedente il contributo è tenuto a dichiarare il proprio stato di particolare bisogno e l'eventuale disponibilità socio-economica della propria rete familiare e sociale.

L'intervento economico può essere erogato per un periodo non superiore a tre mesi continuativi per volta, con successiva valutazione da parte del Servizio sociale del permanere dello stato di bisogno.

Art. 7 - Contributi economici straordinari

L'intervento economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato ad integrare la situazione socio-economica della persona e/o del nucleo in presenza di eventi e/o oneri economici straordinari.

Art. 8 - Contributi economici straordinari finalizzati

I contributi economici straordinari finalizzati si caratterizzano come interventi economici straordinari a sostegno di alcune particolari spese per situazioni di emergenza abitativa e per eventi luttuosi.

Gli interventi di questa tipologia non possono essere erogati per più di una volta in favore dello stesso nucleo familiare.

1) Contributi per emergenza abitativa

In presenza di condizioni di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui al precedente art. 4, e in caso di sfratto esecutivo dall'abitazione di residenza, può essere erogato un contributo economico "una tantum" fino ad un importo massimo di tre mensilità del canone di locazione dovuto per accedere ad un nuovo alloggio.

Il Comune potrà, in alternativa, erogare un contributo con le medesime modalità ai soggetti che ospitano un nucleo familiare sfrattato.

Ai cittadini stranieri può essere concesso, in alternativa, un contributo economico per il rientro definitivo in patria.

In ogni caso, il Comune non concederà più contributi economici per l'anno in corso.

2) Contributi per eventi luttuosi

In presenza di condizioni di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui al precedente art. 4, e di spese funebri, può essere erogato un contributo economico "una tantum" fino ad un importo pari al 70% della spesa ammessa per l'anno di competenza a detrazione di imposta per oneri di spese funebri, al netto della detrazione stessa.

Il Comune interviene direttamente nel pagamento delle spese funerarie essenziali, solo in caso di persone in stato di bisogno e prive di alcuna persona di riferimento che vi possa provvedere.

Art. 9 - Contributi economici per il pagamento di rette in strutture residenziali

Consistono in interventi di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di adulti e anziani per i quali l'U.V.M.D (Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale) abbia definito un progetto di intervento compatibile con una scelta di residenzialità.

In ogni caso l'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, senza aver diritto ad integrazione da parte del Comune, fino ad esaurimento dei propri beni.

L'integrazione da parte del Comune ha luogo nel caso in cui l'utente non sia in grado di far fronte interamente al pagamento della retta di ricovero, dopo la valutazione dei seguenti aspetti economici:

1. l'ammontare di proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
2. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziaria, ecc.)
3. il patrimonio immobiliare;
4. l'assenza o l'impossibilità oggettiva e documentabile da parte dei civilmente obbligati a provvedere al pagamento della retta.

L'intervento viene erogato per la durata del ricovero o fino a quando non si verifichi un mutamento della situazione economica.

In riferimento al patrimonio immobiliare, se il ricoverato risulta proprietario o comproprietario di più beni immobili, lo stesso non è considerato in stato di bisogno e, pertanto, il Comune non è tenuto ad intervenire.

Qualora, invece, il ricoverato risulti proprietario o comproprietario della sola unità abitativa di residenza, il Comune potrà, dopo aver svolto gli opportuni accertamenti tramite gli uffici competenti, chiedere il rimborso delle spese derivanti dal ricovero, da esso sostenute, concordando con il ricoverato stesso o con i familiari una legale forma di garanzia.

Qualora il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni o indennità dovutegli, il Comune, trovandosi nell'esigenza di procedere all'ammissione in struttura, potrà considerare il contributo comunale come anticipazione.

L'ammissione della richiesta sarà condizionata alla sottoscrizione di un impegno di rimborso al Comune degli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione delle rendite.

All'utente al quale il Comune avrà riconosciuto un'integrazione al pagamento della retta di ricovero, sarà lasciata una quota mensile per le spese personali, fissata annualmente dalla Giunta comunale su proposta della Consulta per l'assistenza. E' possibile personalizzare l'ammontare della quota sopra indicata, a fronte di particolari condizioni dell'utente.

Il Comune non interviene nei rapporti tra i tenuti agli alimenti circa la ripartizione della spesa per il mantenimento dell'anziano in struttura.

La domanda di contributo economico va inoltrata ai Servizi Sociali del Comune in previsione del ricovero definitivo nella struttura residenziale.

L'istruttoria accerta la sussistenza dei criteri d'accesso e la capacità reddituale e patrimoniale del richiedente e dei familiari obbligati, verificando, altresì, la possibilità di contribuzione al pagamento della spesa da parte dei tenuti agli alimenti.

La Consulta per l'assistenza, in casi particolari, può proporre la modifica della compartecipazione del costo dei tenuti agli alimenti, sempre previa valutazione di specifica documentazione presentata dall'interessato.

Art. 10 - Contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Il fondo sociale istituito presso questo Ente ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 2 Aprile 1996, n. 10, così come modificato dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 1997, n. 14, destinato agli assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali, collocati nell'area di protezione di cui all'art. 18, comma 1, lettera A e nell'area sociale di cui all'art. 18, comma 1, lettera B), numero 1, nonchè ai concorrenti all'assegnazione di un alloggio utilmente collocati in graduatoria, potrà essere utilizzato annualmente a favore dei medesimi destinatari per i quali il Servizio Sociale è intervenuto con contributi assistenziali per il sostegno della locazione.

Art. 11 - Servizio di assistenza domiciliare

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona e dei bisogni relazionali, allo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati e integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti, da volontari, da prestazioni di terzi a pagamento, anche con il concorso del Comune. L'istruttoria per l'attivazione dell'assistenza domiciliare avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali e corredata dalla documentazione necessaria per comprovare il bisogno per l'accesso al servizio.

Il servizio domiciliare può fornire le seguenti prestazioni:

- aiuto alla persona nella cura di sé (igiene, vestizione ed alimentazione cambio biancheria);
- servizio di trasporto ed accompagnamento per situazioni particolari, previo parere della Consulta per l'assistenza;
- visite domiciliari di socializzazione;
- disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
- svolgimento di altre minute attività fuori e nell'abitazione dell'assistito;
- ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell'assistito nella vita di relazione, purché nel rispetto delle competenze professionali degli operatori, così come stabilito dalla normativa vigente.

La tariffa oraria per la fruizione del servizio da parte degli assistiti viene stabilita annualmente dalla Giunta comunale.

Il costo del servizio a carico dei singoli utenti viene calcolato in base al valore del minimo vitale dell'utente stesso, aggiornato annualmente d'ufficio nel mese di giugno su presentazione dei redditi relativi all'anno precedente e viene determinato con la seguente modalità:

- il servizio è gratuito qualora l'utente abbia un reddito inferiore al minimo vitale;
- il 25% della tariffa oraria se l'assistito ha un reddito fino al doppio del minimo vitale;
- il 50% della tariffa oraria se l'assistito ha un reddito compreso tra il doppio ed il triplo del minimo vitale;
- pari al 100% della tariffa oraria se l'assistito ha beni immobili oppure un reddito pari a tre volte il minimo vitale.

L'ammissione e la durata del servizio domiciliare è stabilita in base:

- alla richiesta dell'utente;
- alla disponibilità operativa del servizio.

Per quanto compatibili, le stesse regole, come sopra riportate, vengono applicate anche nei casi di Assistenza Domiciliare Integrata.

In caso di richiesta di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), l'istanza deve essere corredata della valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale della necessità di interventi di natura sociale e sanitaria a domicilio.

Art. 12 – Servizio pasti a domicilio

Il servizio pasti a domicilio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino anziano autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare.

Previene e rimuove situazioni di bisogno, evita per quanto più possibile l'istituzionalizzazione, garantendo inoltre un'alimentazione quotidiana adeguata.

L'accesso al servizio pasti è riservato alle persone anziane, con disabilità, che non sono in grado di cucinare autonomamente un pasto caldo, o che non hanno la possibilità di avvalersi dell'aiuto di familiari.

Per l'ammissione al servizio pasti a domicilio è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel comune di Dueville;
- età superiore ai 65 anni, ad eccezione di casi particolari, previa valutazione dell'Assistente sociale, o in caso di soggetti affetti da patologie psicofisiche tali da comprometterne la completa autonomia;

La domanda deve essere presentata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Il costo del pasto viene stabilito annualmente con deliberazione di Giunta comunale, tenuto conto dell'adeguamento del prezzo a seguito di variazione dell'indice ISTAT.

Il pasto è gratuito per gli utenti con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, previa istruttoria dell'assistente sociale.

Art. 13 - Telecontrollo e telesoccorso

E' un servizio telefonico rivolto a soggetti a rischio socio-sanitario avente lo scopo di garantire agli stessi un'assistenza tempestiva in situazioni di emergenza garantendo la permanenza al proprio domicilio il più lungo possibile.

E' un servizio della Regione Veneto la gestione del quale è affidata ad una società esterna.

Per accedere al servizio è necessaria la residenza nel Comune di Dueville.

La domanda dovrà essere presentata presso l'ufficio Servizi Sociali, corredata dalla documentazione necessaria.

La determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa dell'utente è determinata sulla base delle indicazioni regionali. Il Comune di Dueville, con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 10/10/2001, ha stabilito la gratuità del servizio.

Gli utenti domiciliati per un periodo superiore a tre mesi in un alloggio diverso da quello nel quale è stato installato l'apparecchio e non intendono disdire il servizio, concorreranno al costo con una quota che verrà proposta dalla Consulta per l'assistenza.

L'erogazione del servizio di telecontrollo/telesoccorso è di esclusiva competenza della Regione Veneto.

Art. 14 – Minori: sostegno socio-educativo

Il servizio si propone come forma di prevenzione a fronte di situazioni di emarginazione, devianza, patologie relazionali in nuclei familiari con presenza di minori.

I destinatari sono minori in situazione di disagio socio-familiare, scolastico e i minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Il servizio socio-educativo prevede l'attivazione della figura professionale dell'educatore–animatore che, sulla base di programmi concordati con l'Assistente Sociale, lo psicologo del distretto sanitario, gli operatori del servizio di tutela minori dell'U.L.SS., lavora a sostegno e in supporto al minore attraverso momenti individualizzati.

L'educatore collabora anche con la scuola, gruppi ricreativi, centri di aggregazione giovanili, dopo scuola frequentati dai minori.

La cessazione del servizio può avvenire:

- per il raggiungimento dell'obiettivo socio-educativo previsto dal programma di intervento;
- per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento;
- a seguito di valutazione negativa per il mancato raggiungimento dei risultati prefissati.

I genitori partecipano al pagamento del servizio socio-educativo con una quota stabilita in base alla situazione reddituale del nucleo familiare, su proposta della Consulta per l'assistenza.

Art. 15 – Minori: accoglienza in strutture residenziali

Nell'ambito della protezione e tutela del minore, il Comune può fare riferimento a strutture residenziali nei casi in cui:

- le risorse alternative presenti sul territorio siano insufficienti a proteggere il minore e a garantirgli un'adeguata crescita evolutiva;
- si renda necessario il reperimento urgente di una collocazione extra-familiare per il minore in caso di maltrattamenti, di minori non accompagnati o altro;
- si debba dare attuazione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile;
- a seguito di valutazione multidisciplinare, quando il progetto educativo dia indicazioni in tal senso, nell'interesse del minore.

Il Comune si fa carico della spesa per il pagamento della retta stabilita dalla struttura. I genitori possono essere chiamati a contribuire al mantenimento del minore in struttura con una cifra proposta dalla Consulta per l'assistenza.

Il Comune può, infine, stipulare idonea convenzione con le strutture al fine di riservarsi dei posti per la pronta accoglienza di minori per i quali si renda necessario l'allontanamento o che si trovino in condizioni contingenti di difficoltà tali da giustificare un temporaneo accoglimento in struttura protetta.

CAPO III

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 16 - Domanda di interventi socio-economici

La domanda per accedere agli interventi socio-economici viene compilata su apposito modulo e presentata al Servizio Sociale del Comune.

A seconda della tipologia del contributo richiesto dall'interessato e/o individuato dal servizio Sociale comunale, il richiedente è tenuto a presentare specifica documentazione. E' lasciata facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio dell'interessato e/o del suo nucleo familiare.

Potranno essere ritenute valide le domande di intervento, corredate da apposita relazione, provenienti direttamente da servizi sociali territoriali.

Non sono ammissibili le domande di intervento prive di idonea documentazione a supporto dell'istanza.

Art. 17 - Istruttoria

L'assistente sociale procede all'istruttoria della domanda di intervento con gli strumenti professionali a disposizione (colloqui, visite domiciliari, Unità Operative, ecc), al fine di valutare la situazione di bisogno socio-economico e per la formulazione di una proposta motivata di intervento.

La proposta di intervento viene, poi, sottoposta all'esame dell'apposita Consulta per l'assistenza che propone alla Giunta Comunale gli interventi da effettuarsi in relazione alle domande presentate. La Giunta Comunale adotta, infine, una deliberazione in merito.

L'istruttoria viene completata entro i termini di legge.

In caso di particolari ed eccezionali situazioni per le quali venga valutata la necessità di provvedere in deroga alle disposizioni previste, il Servizio Sociale potrà promuovere una proposta motivata di intervento per acquisire il parere della Giunta Comunale.

Art. 18 – Modalità di concessione degli interventi socio-economici

Gli interventi socio-economici di cui al presente regolamento possono essere concessi attraverso:

- a) l'erogazione di una somma in denaro a favore del beneficiario o con quietanza di altro soggetto, individuato dal Servizio Sociale in accordo con il richiedente l'intervento, o, qualora sussistano particolari situazioni problematiche o conflittuali, al soggetto che può garantire l'utilizzo del beneficio per le finalità per le quali è stato concesso;
- b) l'erogazione di una somma in denaro a titolo di anticipazione di eventuali benefici di cui il richiedente può disporre, con azione di rivalsa alla percezione del beneficio stesso;
- c) l'erogazione di una somma in denaro a titolo di prestito da restituire secondo un piano di rateazione stabilito dall'Ufficio sociale della durata massima di 12 mesi, salvo che venga accertato il permanere della situazione di bisogno socio-economico;
- d) la segnalazione alle associazioni operanti nel territorio per la concessione di buoni/acquisto e il pagamento di servizi e/o prestazioni;
- e) il pagamento di servizi e/o prestazioni, ritenuti necessari ed urgenti, in presenza di particolari situazioni socio-sanitarie;
- f) la consegna di borse-spesa o buoni-pasto;
- g) l'erogazione di un contributo per il pagamento della retta e/o l'assunzione del costo di inserimento in struttura, con rivalsa sui benefici pensionistici e sulle risorse economiche della persona interessata e/o dei suoi familiari;
- h) la liquidazione dei contributi afferenti al Fondo Sociale di cui alla Legge Regionale n. 10/96, tramite rimborso delle quote sostenute con le risorse assegnate ai servizi sociali.
- i) la liquidazione dei contributi derivanti dalla destinazione al Comune del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 - Verifiche e controlli

Il Servizio Sociale può effettuare, anche tramite altri Enti, Uffici e Servizi, la verifica sulle informazioni fornite dai beneficiari di interventi socio-economici relativamente alla situazione socio-economica del nucleo familiare.

Per i contributi continuativi di cui all'art. 6 del presente regolamento è prevista la verifica periodica della sussistenza dei requisiti e della misura del contributo.

Art. 20 - Aggiornamento degli importi

L'aggiornamento degli importi e dei valori indicati nel presente regolamento è di competenza della Giunta comunale. Limitatamente ai contributi straordinari per eventi luttuosi, si farà riferimento all'importo dell'onere ammesso alla detrazione stabilito dalla normativa nazionale.

Art. 21 - Entrata in vigore

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 19/05/1993 e modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 33 del 21/02/1995, n. 15 del 21/02/2001 e n. 91 del 21/12/2009, così come ogni altra norma regolamentare con lo stesso incompatibile.